**Schema ordinanza sindacale dicembre 2020**

**COSA MODIFICARE/DISAPPLICARE NELLO SCHEMA DI ORDINANZA PREDISPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE COMUNI a seguito della LR n. 38/2019**

Lo schema di ordinanza viene modificato solo in merito alla distanza di 400 metri e integrato con i riferimenti alla LR 38/2019 e ai nuovi divieti imposti dalla LR stessa

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DEL GIOCO D’AZZARDO E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI INSTALLATI NEI PUNTI GIOCO**

**IL SINDACO**

Visto il Regolamento comunale avente ad oggetto: “Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse” approvato con Delibera consiliare n. ….. in data ………..;

Atteso che l’art 6 del Regolamento disciplina gli orari di esercizio del gioco d’azzardo e dei punti gioco;

Ritenuto di provvedere a disciplinare gli orari di esercizio del gioco d’azzardo e dei punti gioco con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Atteso che l’art. 3 del Regolamento detta disposizioni in merito all’ubicazione dei locali, alla distanza degli stessi dai luoghi sensibili e dai luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi nonchè in merito all’installazione degli apparecchi da gioco;

Considerato che:

* è notorio che vi siano maggiori raggruppamenti di persone in prossimità di particolari luoghi sensibili in determinati orari;
* i maggiori raggruppamenti si possono rilevare in concomitanza degli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici e delle attività lavorative in generale, dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 18.00 alle 20.00;
* al momento si ritiene opportuno diversificare l’orario di apertura e pratica del gioco unicamente per le attività ubicate ad una distanza minore di 400 metri dai luoghi sensibili e dai luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi;

**Viste le sentenze**:

* Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
* Consiglio di Stato n. 3778/2015, concernente la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, disciplinato in senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;
* Consiglio di Stato n. 4794 in data 20.10.2015 con la quale viene confermata la potestà del sindaco di stabilire con apposita ordinanza l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo;
* Consiglio di Stato n. 2519 in data 20.10.2016 con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
* Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
* T.A.R. Veneto n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni;
* T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 – ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale “la prevenzione della ludopatia rientra nell’ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità”. Inoltre, precisa che, “sotto il profilo del danno, appare recessivo l’interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d’interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica”;
* Consiglio di Stato del 20 ottobre 2016 n. 2519, con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
* Corte Costituzionale del 18 luglio 2014 n. 220 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
* Corte Costituzionale dell’11 maggio 2017 n. 108 che, in riferimento all’art. 117, commi 2, lettera h) e 3 della Costituzione, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati;
* T.A.R. Veneto n. 114/2016, N. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco;
* T.A.R. Veneto del 26 gennaio 2017 n. 130 sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore;
* T.A.R Veneto del 3 maggio 2017 n. 434, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;
* T.A.R. Veneto del 4 giugno 2018 n. 598 che considera proporzionata l’apertura delle sale giochi dalle 8 alle 22 in quanto: ”la riduzione dell’orario di apertura è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia”.

**Vista** la legge regionale veneta del 10 settembre 2019 n. 38 che detta disposizioni sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico e la Delibera di Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 che detta disposizioni sugli orari di interruzione del gioco da porre in essere in modo omogeneo su tutto il territorio regionale;

**Considerato che**

il presente provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra evidenziati e che è finalizzato alla tutela della salute e del benessere socio-economico della collettività locale e in particolare delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo e che l’articolazione dell’orario di esercizio appare ragionevole e proporzionata agli obiettivi da perseguire;

**Ritenuta**

la propria competenza ai sensi dell’art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che così recita : "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio alfine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti ";

**Visti**

la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

la L. R.V. 10 settembre 2019 n. 38;

la DGRV30 dicembre 2019 n. 2006;

lo Statuto comunale;

**DISPONE**

1. L’orario di esercizio del gioco d’azzardo è ricompreso nella fascia oraria dalle 9.00 alle 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi. Al di fuori di tale fascia oraria non è possibile accettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere;
2. L’orario di esercizio dei punti gioco, ovvero degli spazi riservati agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS (slot machine con vincita in denaro fino a euro 100 e VLT), è ricompreso nella fascia oraria dalle 09.00 alle 13,00, dalle 15,00 alle 18,00 e dalle 20,00 alle 22,00 di tutti i giorni compresi i festivi. Al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi devono essere spenti e disattivati

**DISPONE INOLTRE**

Che i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, devono osservare le seguenti disposizioni:

1. obbligo di esposizione di cartelli informativi come previsti dall’art. 5 del regolamento comunale, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, nonché il materiale informativo fornito dall’Azienda ULSS 2, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco;
2. obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco anche all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso;
3. obbligo di esposizione all’interno del locale del cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza.
4. Divieto di installazione nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.

**AVVERTE CHE**

Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, non disciplinate dal TULPS, dalla LR 38/2019 e/o da altre disposizioni normative in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

**AVVERTE INOLTRE CHE**

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio online o dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio online o dal ricevimento della presente.